

# MISURE/121

## EFFETTI DELLA RECENTE RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO SUL LAVORO PARASUBORDINATO – PRIME EVIDENZE

Osservatorio regionale Mercato del Lavoro

Luglio 2024

---

*Misure/121*

a cura di Stefania Maschio e Francesca Nadalin

VENETO LAVORO

Osservatorio regionale Mercato del Lavoro

Via Ca' Marcello, 67b

30172 - Venezia Mestre

[www.venetolavoro.it](http://www.venetolavoro.it)

[osservatorio.mdl@venetolavoro.it](mailto:osservatorio.mdl@venetolavoro.it)

---

## Premessa

A partire dal primo luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica dello sport, finalizzata a razionalizzare e semplificare l'ordinamento relativo a questo settore anche dal punto di vista giuslavoristico.

Il D.lgs. n. 36/2021 "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e le successive modifiche<sup>1</sup> affronta, infatti, in modo sistematico e organico la disciplina del lavoro sportivo, apportando sia dei cambiamenti sostanziali nella regolamentazione e gestione dei rapporti di lavoro, sia introducendo nuove disposizioni sugli aspetti contributivi, previdenziali e assistenziali, assicurativi e tributari nonché sul piano della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'esigenza di dare delle nuove regole alla materia nasce dal precedente (alla riforma) inquadramento dei compensi sportivo-dilettantistici come "redditi diversi" anziché "redditi da lavoro". Tutte quelle prestazioni, infatti, effettuate a favore di una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica (Asd/Ssd) da un soggetto in qualità di *sportivo amatore*, a fronte di meri rimborsi spese, non rientrando nel perimetro del lavoro subordinato, faticavano quindi a essere riconosciute come lavoro *tout court*. Conseguentemente, i vari collaboratori sportivi, si trova(va)no senza le tutele previdenziali/assistenziali garantite dalle fattispecie contrattuali subordinate<sup>2</sup>.

L'introduzione delle novità normative previste dalla riforma ha avuto come effetto diretto e immediato – si vedrà più nel dettaglio – una massiccia emersione di rapporti di lavoro nell'ambito del lavoro parasubordinato, in particolare collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali sportive. Questo processo ha permesso di raccogliere delle prime evidenze – qui di seguito riportate – riguardo i primi effetti di tali novità normative sulla dinamica della domanda di lavoro parasubordinato nel settore sportivo, dando conto delle caratteristiche dei lavoratori coinvolti e dei rapporti di lavoro attivati.

## 1. Le principali novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo

La revisione del quadro normativo in materia di lavoro sportivo si lega in via prioritaria alla nuova definizione unitaria che viene data alla figura del *lavoratore sportivo*, che presuppone il venir meno della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.

Il *lavoratore sportivo*, infatti, viene individuato – oltre che nell'atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara – in ogni altro soggetto tesserato (indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico) che svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva a favore di specifiche tipologie di datori di lavoro<sup>3</sup> a fronte di un corrispettivo, ampliando in questo modo la platea di lavoratori rientranti nella categoria.

Sono esclusi da questa definizione:

- tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportiva (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc.) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinato;
- i collaboratori amministrativo gestionali, per i quali però il legislatore estende i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi.

---

<sup>1</sup> D.lgs. 5 ottobre 2022, n.163 (c.d. Correttivo) e D.lgs. 29 agosto 2023, n.120 (c.d. Correttivo bis). Assieme al D.lgs. 28 febbraio 2021, n.36 costituiscono i decreti attuativi della L. 8 agosto 2019, n. 86 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

<sup>2</sup> Cfr. G. Anastasio (2022), *le novità sulle collaborazioni sportivo-dilettantistiche*, in *Associazioni e sport*, 2022, 11.

<sup>3</sup> Soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), Federazioni Sportive, Discipline sportive associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

---

---

Un ulteriore passo avanti nella definizione chiara del *lavoratore sportivo* è rappresentato dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2022 (che modificano l'articolo 29, D.Lgs. 36/2021) finalizzate all'abrogazione della figura dello *sportivo amatore*, riconducendolo all'interno del perimetro – più stringente – del volontariato. In altre parole, non si definiscono *lavoratori sportivi* bensì *volontari* coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni rese dai volontari non possono essere in alcun modo retribuite, ma possono essere rimborsate, esclusivamente a fronte di spese documentate relative a vitto, alloggio e al trasporto purché non superino l'importo di 150 euro mensili<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda la fattispecie dei rapporti di lavoro, il legislatore stabilisce che, ricorrendone i presupposti, la prestazione nell'ambito del lavoro sportivo può essere inquadrata all'interno delle forme contrattuali valevoli per la generalità dei datori o committenti di lavoro, e quindi:

- subordinato;
- autonomo, nella sua doppia declinazione di prestazioni rese da professionisti titolari di partita Iva e prestazioni occasionali rese da soggetti che non svolgono attività sportiva in regime di partita Iva;
- collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda quest'ultima fattispecie contrattuale, la nuova regolamentazione stabilisce che essa è ammessa laddove:

- la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 24 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

L'obbligo di comunicare i dati necessari alla instaurazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto stesso<sup>5</sup> e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) oppure tramite il modello UNILAV-Sport utilizzando l'apposito applicativo del Ministero del Lavoro<sup>6</sup>.

Infine, a partire da gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo codice per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie (B.04.00) che identifica in modo specifico la collaborazione occasionale sportiva ex art. 28 del D.Lgs. 36/2021.

## 2. La domanda di lavoro parasubordinato in ambito sportivo

L'effetto diretto dell'applicazione delle novità normative introdotte dalla riforma del lavoro sportivo si manifesta in modo evidente nella massiccia emersione della tipologia dei contratti afferenti al lavoro parasubordinato compresi nel settore<sup>7</sup> (co.co.co. e collaborazioni occasionali sportive) a partire dal terzo trimestre del 2023 (tabb. 1 e 2).

---

<sup>4</sup> L'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 riconosceva allo sportivo amatore la possibilità di ricevere premi e compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, entro un limite di 10.000 euro nel periodo d'imposta.

<sup>5</sup> L'esonero dall'invio della comunicazione obbligatoria per le co.co.co. che prevedono compensi di importo inferiore ai 5.000 euro è stato abrogato, con la conseguenza che tutti i contratti di collaborazione attivati da Asd e Ssd dilettantistiche devono essere comunicati secondo le due modalità previste dalla normativa (Registro delle Associazioni Sportive o modello Unilav-Sport).

<sup>6</sup> Decreto del 27 ottobre 2023 del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, in materia di attività sportive dilettantistiche - UNILAV Sport e i relativi allegati.

<sup>7</sup> Ai fini dell'isolamento delle co.co.co. nel settore sportivo sono stati considerati quei rapporti di lavoro, rientranti in questa fattispecie, attivati da aziende con Codici Ateco che identificano "Attività sportive" (cod. 93) e "Corsi sportivi e ricreativi" (cod. 85.51). Per semplificazione, si fa qui riferimento all'insieme delle co.co.co. così individuate e delle collaborazioni occasionali sportive ex art. 28 D.Lgs 36/2021 in termini di "lavoro parasubordinato in ambito sportivo".

Tab. 1 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo. Assunzioni e saldi per anno (2019 – 1° trimestre 2024)

	Attivazioni				Saldi			
	Progetto / Cococo		Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo	Progetto / Cococo		Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo
	Totale	di cui co.co.co ambito sportivo			Totale	di cui co.co.co ambito sportivo		
2019	17.102	1.972	0	1.972	-34	171	0	171
2020	15.566	1.575	0	1.575	-312	-281	0	-281
2021	17.941	1.728	1	1.729	1.177	-91	1	-90
2022	18.661	1.691	6	1.697	708	52	6	58
2023	62.085	44.752	2.006	46.758	39.579	38.083	1.915	39.998
1T 2023	6.276	943	27	970	798	359	27	386
2T 2023	3.374	703	12	715	62	461	11	472
3T 2023	36.790	33.295	1.549	34.844	29.626	29.607	1.515	31.122
4T 2023	15.645	9.811	418	10.229	9.093	7.656	362	8.018
1T 2024	7.780	1.845	5.845	7.690	-7.377	-8.246	5.151	-3.095

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

Tab. 2 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo. Assunzioni e saldi mensili (2023 e 1° trimestre 2024)

	Attivazioni				Saldi			
	Progetto / Cococo		Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo	Progetto / Cococo		Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo
	Totale	di cui co.co.co ambito sportivo			Totale	di cui co.co.co ambito sportivo		
<b>2023</b>								
Gennaio	2.853	702	22	724	-896	222	22	244
Febbraio	1.786	107	2	109	950	81	2	83
Marzo	1.637	134	3	137	744	56	3	59
Aprile	1.053	100	1	101	374	85	0	85
Maggio	1.024	109	0	109	184	55	0	55
Giugno	1.297	494	11	505	-496	321	11	332
Luglio	16.299	15.379	793	16.172	13.719	14.523	786	15.309
Agosto	5.090	4.479	314	4.793	3.321	3.668	302	3.970
Settembre	15.401	13.437	442	13.879	12.586	11.416	427	11.843
Ottobre	10.317	6.566	168	6.734	6.854	5.881	152	6.033
Novembre	3.666	2.362	74	2.436	2.357	1.877	69	1.946
Dicembre	1.662	883	176	1.059	-118	-102	141	39
<b>2024</b>								
Gennaio	4.139	1.434	2.817	4.251	-8.975	-8.260	2.573	-5.687
Febbraio	2.025	254	1.589	1.843	854	43	1.297	1.340
Marzo	1.616	157	1.439	1.596	744	-29	1.281	1.252

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

Nel 2023 si registrano 46.760 nuovi contratti di lavoro parasubordinato nell'ambito sportivo, la cui quasi totalità è rappresentata da collaborazioni coordinate e continuative afferenti a questo specifico settore<sup>8</sup> (44.750). Il massiccio flusso di attivazioni osservabile per questa tipologia contrattuale, che si sono concentrate prevalentemente nei mesi di luglio e settembre – e quindi in concomitanza dell'entrata in vigore delle novità normative disposte dal D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. e, presumibilmente, della ripresa delle attività delle società ed associazioni sportive dopo la pausa estiva – ha nettamente influenzato la dinamica generale del lavoro parasubordinato. Il picco di co.co.co. complessive registrato nella scorsa annualità è, infatti, praticamente riconducibile alle co.co.co. nel settore sportivo.

<sup>8</sup> Si ricorda che il nuovo codice CO per le collaborazioni occasionali sportive è stato introdotto da gennaio 2024, per cui le circa 2.000 attivazioni risultanti nel 2023 sono frutto di CO effettuate "retroattivamente" nel 2024 segnalando come momento di avvio del rapporto di lavoro una data antecedente a quella della CO.

Per quanto riguarda il 2024, l'introduzione – come già evidenziato – di un nuovo codice per le CO che identificano in modo puntuale le collaborazioni occasionali sportive ha portato ad un ridimensionamento dei flussi di attivazioni delle collaborazioni coordinate e continuative (che probabilmente nei prossimi mesi diminuiranno ulteriormente) in favore di questa “nuova” fattispecie contrattuale. Al primo trimestre i contratti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo risultano 7.690, di cui 5.845 riguardanti proprio le collaborazioni occasionali sportive ex. art. 28 D.Lgs. 36/2021. Il saldo complessivo di -3.095 posizioni è trainato dal bilancio particolarmente negativo delle co.co.co. sportive, in parte per effetto della “transizione” verso le collaborazioni occasionali, tant’è che il saldo di questa specifica tipologia di contratto risulta, nel medesimo periodo, positivo per 5.150 posizioni di lavoro.

Qui di seguito si propone una prima disamina dei dati disponibili riguardanti i contratti di lavoro parasubordinato afferenti al settore sportivo attivati nel 2023 e nel primo trimestre del 2024<sup>9</sup>, al fine di delinearne le principali caratteristiche e fare qualche prima considerazione circa le modalità di impiego che caratterizzano in particolare l’ambito dilettantistico, alla luce della massiccia emersione di rapporti di lavoro a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

Dal punto di vista della distribuzione geografica sul territorio regionale, le assunzioni tramite co.co.co. e collaborazioni occasionali in ambito sportivo effettuate nel periodo considerato hanno interessato soprattutto le province di Padova (12.100 attivazioni complessive) e Treviso (10.180), territori nei quali si concentra il 40% dei rapporti di lavoro avviati (tab. 3). All’opposto – e coerentemente con la dimensione territoriale ridotta – Rovigo e Belluno fanno registrare volumi di assunzioni più contenute (rispettivamente 2.285 e 1.925). Guardando alle sole collaborazioni occasionali sportive introdotte a partire dall’anno in corso – e quindi concentrate soprattutto nel primo trimestre del 2024 –, la provincia di Belluno risulta quella in cui questa tipologia di contratto incide maggiormente sul totale delle attivazioni di lavoro parasubordinato nel settore esaminato, con un peso del 24%; Rovigo quella con l’incidenza minore (9%). Nelle altre province si osserva una situazione più omogenea e queste specifiche collaborazioni occasionali costituiscono in media il 14% dei contratti di lavoro parasubordinato nel settore sportivo.

*Tab. 3 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo attivati nel 2023 e 1° trimestre 2024. Distribuzione territoriale per provincia*

	Progetto / Cococo		Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo
	Totale	di cui co.co.co ambito sportivo		
<b>Tot. Veneto</b>	69.865	46.597	7.851	54.448
Belluno	1.919	1.460	464	1.924
Padova	20.237	10.520	1.582	12.102
Rovigo	2.865	2.089	196	2.285
Treviso	11.044	8.697	1.484	10.181
Venezia	11.643	8.304	1.316	9.620
Verona	12.965	7.941	1.517	9.458
Vicenza	9.192	7.586	1.292	8.878

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

Le assunzioni tramite contratti di lavoro parasubordinato nell’ambito sportivo registrate nel 2023 e nel primo trimestre del 2024 riguardano soprattutto uomini (62% del totale) e nella quasi totalità dei casi cittadini italiani (99%) (tab. 4). Dal punto di vista anagrafico, la frequenza delle attivazioni diminuisce progressivamente all’aumentare dell’età dei lavoratori. La coorte d’età più consistente per numerosità di rapporti di lavoro avviati nel periodo è quella dei giovani con meno di 30 anni, con 23.535 assunzioni complessive, seguita da quella degli adulti (30-54 anni) con 21.785 contratti registrati. Circa un sesto degli avvii complessivi (9.130 in termini assoluti) è riconducibile, invece, a lavoratori senior con più di 55 anni.

<sup>9</sup> Come già evidenziato, la maggior parte delle attivazioni si concentra a partire dal secondo trimestre del 2023, in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative previste dalla riforma del lavoro sportivo.

Tab. 4 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo attivati nel 2023 e 1° trim. 2024. Caratteristiche dei lavoratori

	Progetto / Cococo		Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo
	Totale	di cui co.co.co ambito sportivo		
<b>Totale</b>	69.865	46.597	7.851	54.448
<b>Genere</b>				
Donne	30.708	17.983	2.545	20.528
Uomini	39.157	28.614	5.306	33.920
<b>Età</b>				
Giovani	25.885	20.612	2.924	23.536
- <25	15.905	13.961	1.841	15.802
Adulti	29.148	18.487	3.298	21.785
- 30-39	12.369	7.809	1.359	9.168
- 40-49	10.938	6.984	1.243	8.227
- 50-54	5.841	3.694	696	4.390
Senior	14.832	7.498	1.629	9.127
- >65	5.524	2.268	539	2.807
<b>Cittadinanza</b>				
Italiani	65.947	45.836	7.803	53.639
Stranieri	3.918	761	48	809
<b>Titolo di studio</b>				
Fino alla lic. media	9.136	5.608	1.019	6.627
Qualifica prof.	2.000	1.606	341	1.947
Diploma	30.823	25.620	4.274	29.894
Laurea e post-laurea	27.906	13.763	2.217	15.980

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

Mettendo in relazione le informazioni presenti nelle CO rispetto la data di inizio e quella di fine dei rapporti di lavoro qui presi in esame, sono state ricavate le informazioni riguardanti la durata prevista del contratto al momento dell'assunzione (tab. 5). In generale, i rapporti di lavoro attivati, indipendentemente dall'impegno orario settimanale del lavoratore previsto dal contratto<sup>10</sup>, hanno una durata inferiore all'anno. Circa due terzi del totale (35.450 in termini assoluti) hanno una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi; il 27% si conclude entro il sesto mese, mentre per la quota residua di assunzioni (7%) la durata contrattuale prevista supera l'anno.

Tab. 5 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo attivati nel 2023 e 1° trim. 2024. Durata prevista del contratto

	Co.co.co ambito sportivo	Collab. occasionale sportiva ex. art. 28 D.Lgs 36/2021	Totale parasub. ambito sportivo
<b>Totale</b>	46.597	7.851	54.448
Fino a 30 gg	886	325	1.211
1-3 mesi	6.408	487	6.895
3-6 mesi	4.297	2.471	6.768
6-12 mesi	31.129	4.323	35.452
1-2 anni	3.033	172	3.205
Oltre 2 anni	666	60	726
N.d.	178	13	191

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

Infine, le informazioni riguardo la presenza di altri rapporti di lavoro in essere al momento dell'attivazione di un contratto di lavoro parasubordinato sportivo ci possono fornire alcune indicazioni rispetto alle esperienze dei lavoratori coinvolti, nonché alle modalità e dinamiche di impiego che caratterizzano il settore dello sport, ed in particolare l'ambito dilettantistico.

<sup>10</sup> L'informazione sul numero di ore settimanali previste in cui il lavoratore è impiegato nella prestazione non è valorizzata all'interno delle CO di rapporti di lavoro parasubordinato e, pertanto, non è disponibile.

Considerando la totalità di contratti di lavoro parasubordinato nel settore registrati tra il 2023 e il primo trimestre del 2024, il 58% è stato attivato in costanza di uno o più rapporti di lavoro precedentemente avviati (tab. 6). La condizione di sovrapposizione di co.co.co. e collaborazioni occasionali sportive con altri contratti riguarda in quasi 7 casi su 10 la coesistenza con soltanto un altro rapporto di lavoro. Rispetto alla tipologia degli altri contratti in essere al momento dell'attivazione, indipendentemente dal numero di sovrapposizioni, nella maggior parte delle situazioni si tratta di compresenza con rapporti di lavoro dipendente (53% a tempo indeterminato, 14% a tempo determinato); nel 21% dei casi, invece, con altri contratti di lavoro parasubordinato<sup>11</sup>.

*Tab. 6 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo attivati nel 2023 e 1° trim. 2024. Sovrapposizione con altre tipologie contrattuali*

	Totale	Lavoro dipendente			Somministrato	Parasub.	Altri tipi di contratto*
		Tempo indet.	Apprendistato	Tempo det.			
<b>Senza altri rl</b>	23.089	0	0	0	0	0	0
<b>Con altri rl</b>	31.359	16.541	1.803	4.316	477	6.503	1.719
<b>N° altri rl attivi</b>							
- 1	21.176	11.819	1.263	1.981	271	4.632	1.210
- 2	7.147	3.523	406	1.303	136	1.444	335
- ≥3	3.036	1.199	134	1.032	70	427	174

\*Comprendono lavoro intermittente, domestico ed esperienze come tirocini e LSU  
Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

L'incidenza del tempo indeterminato è maggiore tra gli adulti e pari al 69% del totale delle attivazioni in costanza di altro rapporto di lavoro riferite a questa coorte anagrafica; tra i giovani l'incidenza di questa tipologia di contratto è del 32%, mentre è più frequente rispetto alle altre classi d'età che abbiano all'attivo rapporti a tempo determinato, contratti di apprendistato o altri tipi di contratto<sup>12</sup> (in particolare quelli di lavoro intermittente) (tab. 7).

*Tab. 7 – Veneto. Rapporti di lavoro parasubordinato in ambito sportivo attivati nel 2023 e 1° trim. 2024. Sovrapposizione con altre tipologie contrattuali in base all'età dei lavoratori*

	Giovani		Adulti	Senior	
	Totale	di cui < 25 anni		Totale	di cui > 65 anni
<b>Senza altri rl</b>	10.817	8.604	6.852	5.420	2.148
<b>Con altri rl</b>	12.719	7.198	14.933	3.707	659
<b>Tipo di contratto</b>					
- Tempo indet.	4.088	1.397	10.252	2.201	236
- Tempo det.	2.465	1.390	1.605	246	32
- Apprendistato	1.739	1.216	62	2	0
- Parasubordinato	2.858	1.902	2.559	1.086	346
- Altri tipi di contr.*	1.569	1.293	455	172	45

\*Comprendono lavoro somministrato, intermittente, domestico ed esperienze come tirocini e LSU  
Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 maggio 2024)

<sup>11</sup> Nella tabella 5, nei casi di sovrapposizione tra un contratto di lavoro parasubordinato in ambito sportivo e due o più altre tipologie contrattuali, l'informazione valorizzata è quella relativa al contratto gerarchicamente prevalente (tempo indeterminato, apprendistato, tempo determinato, somministrato, intermittente, domestico, parasubordinato, esperienze). In questo modo, se la stipula di una collaborazione occasionale sportiva è avvenuta in costanza di un contratto a tempo indeterminato e una co.co.co. (parasubordinato), l'evento viene registrato nel campo "tempo indeterminato".

<sup>12</sup> Come per la tabella 5, anche nella tabella 6 nel caso di più rapporti di lavoro sovrapposti viene considerato quello con contratto "migliore", secondo la gerarchia riportata nella nota precedente.

---

All'opposto, nel periodo considerato circa 4 attivazioni su 10 (23.090 in termini assoluti) sono avvenute in assenza di altro rapporto di lavoro. Questa situazione riguarda maggiormente i senior e i giovani, per i quali, infatti, rispettivamente nel 59% e nel 46% dei casi non si verifica una compresenza con altri rapporti (a fronte del 31% degli adulti). La frequenza di questa condizione si intensifica – in modo speculare tra giovani e senior – da un lato al diminuire, dall'altro all'aumentare dell'età dei lavoratori, individuando situazioni presumibilmente riconducibili alle prime esperienze professionali di ingresso nel mercato del lavoro (per i giovani) e a rapporti attivati dopo il pensionamento (per i senior).